



CITTÀ DI FELTRE

Verbale di Deliberazione di Giunta comunale numero 34 del 19-02-2024

OGGETTO: VALORI AREE EDIFICABILI COMUNE DI FELTRE. AGGIORNAMENTO TABELLE.

Nell'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di febbraio, convocata per le ore 15:15, si riunisce nella sede municipale la Giunta comunale.

All'inizio della trattazione sono presenti i signori:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
FUSARO VIVIANA	Sindaco	X	
DALLA PALMA CLAUDIO	Vice Sindaco	X	
BONA ANDREA	Assessore anziano	X	
ZATTA MAURIZIO	Assessore	X	
CURTO ALBERTO	Assessore	X	
COLLE FLAVIA	Assessore	X	
		6	0

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario generale BASSANI MANUELA, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs n.18 agosto 2000, n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco FUSARO VIVIANA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 129 del 17/12/1999 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili", il cui Allegato A contiene i valori delle aree fabbricabili ai fini del calcolo dell'imposta assegnati a ciascuna zona territoriale omogenea del P.R.G. vigente.

In data 03/07/2006, con deliberazione di Consiglio comunale n. 78, è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Feltre, che ha modificato la gestione edilizia delle aree e di conseguenza i valori delle stesse, determinando un indice volumetrico base pari a 0,4 mc/mq da applicare sull'intero territorio comunale.

A seguito di tale adozione, con deliberazione n. 371 del 05/12/2006, la Giunta comunale ha approvato i criteri per la ri-determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Tale nuova determinazione è avvenuta tenendo conto dell'indice volumetrico base indicato nel P.A.T. e mediante l'assegnazione sia di un coefficiente da applicare a ciascun Ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.) sia di percentuali di riduzione definite in base alle caratteristiche edificatorie di ciascuna area.

Successivamente, con deliberazione n. 42 del 06/02/2007, in attesa dell'approvazione del P.A.T. da parte della Regione Veneto, la Giunta comunale ha ridefinito il valore base delle aree edificabili per il calcolo dell'I.C.I., portandolo da 20,00 €/mq a 13,00 €/mq.

A seguito dell'approvazione del P.A.T. da parte della Regione, avvenuta con D.G.R. n. 2404 del 31/07/2007 e della pubblicazione della stessa sul BUR n. 76 del 28/08/2007, il Consiglio comunale ha ritenuto necessario definire ulteriori indirizzi in merito alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Tali criteri sono stati definiti con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 25/02/2008 e recepiti con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 28/02/2008, che riporta i coefficienti e le riduzioni sopra richiamate.

Ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 11/2004 il P.A.T. trova la sua dimensione operativa nel Piano degli Interventi (P.I.), che definisce nel dettaglio la localizzazione e le caratteristiche degli ambiti edificabili e che per il Comune di Feltre è costituito dal previgente P.R.G., divenuto P.I. per le parti compatibili con il P.A.T., oltre che da quanto è stato definito con l'approvazione delle numerose varianti successive.

La differente modalità di distribuzione del volume e degli indici rispetto a quanto contenuto nel P.R.G. ha comportato la necessaria individuazione di rinnovati metodi di calcolo del valore delle aree edificabili ai fini I.C.I. ed I.M.U., avvenuta con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 04/06/2013, da applicarsi negli ambiti oggetto di variante al Piano degli Interventi, mantenendo ferma l'applicazione di quanto contenuto nella deliberazione di Giunta n. 52/2008 in tutti gli altri casi.

In data 28/01/2015, con deliberazione consiliare n. 7, è stata approvata la variante al Piano degli Interventi n. 2009-H valida per il centro frazionale di Mugnai, con la quale è stato definito che *"fino alla completa realizzazione delle opere di smaltimento delle acque meteoriche, i terreni ricadenti all'interno del Bacino scolante della nuova rete di captazione e smaltimento delle acque meteoriche individuato nella cartografia di piano, che fossero già previsti nel PRG come terreni edificabili, vengano equiparati ai fini IMU ai terreni a 'compatibilità condizionata' (campitura in colore giallo sulla tavola 4D del PAT), ora definita 'a compatibilità condizionata ricadenti in area riservata a futura espansione' e quindi, come indicato nell'allegato alla DGR n. 52/2008, con un valore ridotto dell'80%.*

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 26/04/2021 è stata approvata la variante al Piano degli Interventi n. 29/2021 relativa all'ambito della Città di Feltre che ha ridefinito le aree edificabili per l'ambito territoriale del centro urbano di Feltre, introducendo nuove Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) cui ha assegnato indici e modalità edificatorie differenti rispetto al piano pre-vigente.

Motivazioni

Le varianti al Piano degli Interventi approvate sino ad ora hanno introdotto alcune zone territoriali omogenee nelle quali l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, denominate "UC – Aree libere all'interno delle urbanizzazioni esistenti" ed "NE – Nuove aree di espansione". In base a quanto previsto dalla normativa vigente, e in particolare da quanto disposto dall'art. 18 comma 7 della Legge Regionale 11/2004, *"Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati [...]"* e in tali ambiti, fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, si applica quanto disposto dall'art. 33 della L.R. 11/2004 per le "aree non pianificate". Nel dettaglio:

- nelle **aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati**, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza;
- nelle **aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati**, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Viste le numerose deliberazioni definite a partire sin dal 1999 ed in vigore a tutt'oggi in materia di valori delle

aree edificabili, e viste le diverse modifiche pianificatorie avvenute, al fine di consentire agli uffici comunali e ai cittadini di disporre di un quadro chiaro e ben definito per l'elaborazione dell'imposta, si ritiene necessario un metodo omogeneo di calcolo, adottando delle tabelle che riassumano, riordinino e aggiornino quanto contenuto nei provvedimenti sopra citati in materia di valori delle aree edificabili ai fini dell'I.M.U..

Gli uffici Tributi e Pianificazione Territoriale hanno predisposto il materiale funzionale al calcolo dei valori delle aree edificabili che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante. In particolare:

- Allegato 1: mappa del territorio comunale suddivisa in Aree Territoriali Omogenee (ATO) con indicazione dei relativi coefficienti da applicare al valore base delle aree a seconda delle diverse tipologie di terreno;
- Allegato 2: Tabella 1A – Ambiti residenziali con edificabilità a intervento edilizio diretto con indice fondiario; sono relativi alle aree disciplinate dalla variante al P.I. “Città di Feltre” o dove è ancora vigente il P.R.G.;
- Allegato 3: Tabella 1B – Ambiti residenziali con edificabilità a intervento edilizio diretto con volumetria assegnata al lotto; sono relativi alle aree disciplinate dalle varianti al P.I. per i centri frazionali, all'ambito del P.A.M.A.G. e alle aree incluse nella variante al P.I. “Città di Feltre”;
- Allegato 4: Tabella 2A – Ambiti residenziali con edificabilità soggetta a Piano Urbanistico Attuativo; sono relativi alle aree disciplinate dalle varianti al P.I. per i centri frazionali;
- Allegato 5: Tabella 2B – Ambiti residenziali con edificabilità soggetta a Piano Urbanistico Attuativo; sono relativi alle aree disciplinate dalla variante al P.I. “Città di Feltre”;
- Allegato 6: Tabella 3A – Ambiti produttivi; sono relativi alle aree disciplinate dalla variante al P.I. “Città di Feltre” o dove è ancora vigente il P.R.G.;
- Allegato 7: Tabella 3B – Ambiti produttivi; sono relativi alle aree disciplinate dalle varianti al P.I. per i centri frazionali.

Per il calcolo dell'imposta negli **ambiti a destinazione residenziale** viene prescritto quanto segue, riportato nelle tabelle sopra richiamate:

1. sono confermati i seguenti valori base, da modulare sulla base dei coefficienti assegnati a ciascun A.T.O.:
 - per gli ambiti compresi nelle aree disciplinate dalla variante al P.I. “Città di Feltre” o nei quali è ancora vigente il P.R.G., valore base pari a 13,00 €/mq (come disposto nella deliberazione di Giunta comunale n. 42/2007);
 - per gli ambiti classificati come “UC”, “NE”, “CE”, “CL” e “A/3” compresi nelle aree disciplinate dalle varianti al P.I. per i centri frazionali e nell'area del P.A.M.A.G., valore base pari a 36,00 €/mq (come disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2013);
 - per gli ambiti “AP” e “AC” compresi nelle aree disciplinate dalle varianti al P.I. per i centri frazionali, valore base pari a 12,00 €/mq;
2. è confermato l'indice medio di edificazione pari a 0,4 mc/mq;
3. per il calcolo del valore delle aree ai fini I.M.U., viene confermata la seguente formula:

$$\text{€}_{\text{RIF}} = (\text{€}_{\text{RES}} \times \text{V}_{\text{RES}}) + (\text{€}_{\text{AC-AP}} \times \text{V}_{\text{AC}}) + (\text{€}_{\text{AC-AP}} \times \text{V}_{\text{AP}}).$$

Per il calcolo dell'imposta negli **ambiti a destinazione produttiva** viene prescritto quanto segue riportato nelle tabelle sopra richiamate:

1. per gli ambiti a destinazione industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettiva e direzionale quali le Z.T.O. “D/1”, “D/2”, “D/3”, “D/4”, “D/5”, “PL”, “PE” e “PN” sono confermati i valori tabellari, valevoli per tutto il territorio comunale indipendentemente dall'A.T.O. di appartenenza riportati nelle Tabelle 3A e 3B;
2. per gli ambiti produttivi identificati con il codice “Di – Zone produttive in area impropria” vengono confermati i valori riportati nella tabella 3 A.

In coerenza e continuità con quanto previsto negli atti deliberativi citati in premessa, ai fini del calcolo del valore I.M.U. delle aree edificabili, sono di seguito elencati i fattori di riduzione determinati da specifiche condizioni (e riepilogati nella tabella 4 – Riduzioni – Allegato 8):

- gli ambiti con “*compatibilità in contrasto*” indicati nella tavola “4D – Carte delle compatibilità del P.A.T. con il P.R.G. vigente” del P.A.T. sono esenti dal versamento dell'I.M.U.;
- agli ambiti con “*compatibilità condizionata*” indicati nella tavola “4D – Carte delle compatibilità del P.A.T. con il P.R.G. vigente” del P.A.T. va applicata una riduzione del valore I.M.U. pari al 40%;
- nell'ambito del “*Bacino scolante della nuova rete di captazione e smaltimento delle acque meteoriche*” come definito nella variante al P.I. per la frazione di Mugnai (approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 28/01/2015), considerato il divieto di edificazione sino al completamento delle opere di smaltimento delle acque meteoriche stesse, i terreni soggetti a “compatibilità condizionata” ai sensi dell'art. 46 delle Norme Tecniche del P.A.T., ai fini I.M.U. beneficiano di una riduzione pari all'80%;
- agli ambiti soggetti a strumenti attuativi non approvati previsti dal piano entro 5 anni dall'entrata in vigore del piano stesso (previsioni non decadute ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004) va applicata la riduzione del valore I.M.U. pari al 40%;
- agli ambiti soggetti a strumenti attuativi non approvati previsti dal piano oltre 5 anni dall'entrata in vigore del piano stesso (previsioni decadute ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004) va applicata la

riduzione del valore I.M.U. pari all'80%;

- gli ambiti compresi nelle Z.T.O. "A", "BS", "CS", "CL" e "PL", con esclusione dei lotti per i quali è redatta una scheda di piano con indicato il volume edificabile assegnato al lotto stesso, sono considerati aree edificabili senza volumetria assegnata (sature) e pertanto sono esenti dal versamento dell'I.M.U.;
- i terreni accatastati come Ente Urbano non sono considerati aree edificabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria anche se gli strumenti urbanistici vigenti prevedono per gli stessi una potenzialità edificatoria, salvo edificabilità di fatto;
- gli "Ambiti di rigenerazione" e gli "Ambiti di riqualificazione" previsti nel Piano degli Interventi sono esenti dal versamento dell'I.M.U., in quanto da considerarsi saturi, salvo edificabilità di fatto;
- i terreni ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale sono esenti dal versamento I.M.U., salvo edificabilità di fatto;
- ai terreni ricadenti in fasce soggette a limitazioni determinate dalla presenza di vincoli (vincolo idraulico, fascia di rispetto degli elettrodotti, fascia di rispetto autostradale, fascia di rispetto ferroviario, ecc.) va applicata una riduzione del valore I.M.U. valutata d'ufficio sulla base delle effettive condizioni di edificabilità, con una percentuale di riduzione variabile dal 20 al 80%;
- situazioni non previste dovute a modifiche normative o altro che comportino limitazione all'edificabilità consentita dallo strumento urbanistico vigente: verranno valutate dall'Ufficio, su presentazione di perizie e/o relazioni tecniche acclaranti le effettive condizioni di edificabilità.

Normativa e ulteriori atti di riferimento:

- Deliberazioni citate nelle premesse;
- Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e s.m.i.;
- Legge n. 212 del 27 luglio 2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27 marzo 2023 avente per oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione aggiornato 2023/2025, bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 e allegati - redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici (2023/2024) ed elenco annualità 2023. Approvazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2023/2024";
- Deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 02 maggio 2023 avente per oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2023";
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Regolamento di Contabilità vigente;
- Regolamento comunale per la gestione della "nuova I.M.U." vigente;
- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 27/12/2012 e s.m.i.;
- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 262 del 12 settembre 2006 e modificato con deliberazione di Giunta comunale numero 310 del 24 ottobre 2006 e numero 193 del 26 luglio 2010;
- Decreto numero 30 del 15 dicembre 2022 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per l'anno 2023;
- Statuto comunale vigente.

Pareri

Ai sensi degli articoli 49 e 147bis del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione da parte dei competenti Dirigenti.

E' stato sentito il Sindaco Viviana Fusaro in qualità di Assessore al Bilancio.

Votazione

Favorevole ed unanime espressa in forma palese nei modi di legge.

DELIBERA

1. Le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare, per il calcolo dell'imposta I.M.U., i seguenti coefficienti assegnati a ciascun Ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.), da applicare ai valori base indicati nei commi successivi:

Ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.)	Coefficiente
1, 2, 3, 12, 13, 15, 16	0,85
6, 14	1,00
4, 5, 7, 8, 11	1,05
9, 10	1,25

3. di rimandare, per l'individuazione puntuale di ciascun A.T.O., alla mappa di cui al punto 9 alla presente deliberazione contenente, oltre alla perimetrazione degli Ambiti Territoriali Omogenei, anche i valori I.M.U. di riferimento correlati a ciascun ambito;
4. Di confermare, per il calcolo dell'imposta negli ambiti a destinazione residenziale, i seguenti valori base, da modulare sulla base dei coefficienti assegnati a ciascun A.T.O.:
 - per gli ambiti compresi nelle aree disciplinate dalla variante al P.I. "Città di Feltre" o nei quali è ancora vigente il P.R.G., valore base pari a 13,00 €/mq;
 - per gli ambiti classificati come "UC", "NE", "CE", "CL" e "A/3" compresi nelle aree disciplinate dalle varianti al P.I. per i centri frazionali e nell'area del P.A.M.A.G., valore base pari a 36,00 €/mq;
 - per gli ambiti "AP" e "AC" compresi nelle aree disciplinate dalle varianti al P.I. per i centri frazionali, valore base pari a 12,00 €/mq;
5. di confermare, per il calcolo dell'imposta negli ambiti a destinazione residenziale, l'indice medio di edificazione pari a 0,4 mc/mq, come individuato nel P.A.T. approvato dalla Conferenza di Servizi in data 30/04/2007 e ratificato con delibera di Giunta Regionale n. 2404 in data 31/07/2007;

6. di confermare, per il calcolo del valore delle aree ai fini I.M.U., la seguente formula:

$$\mathbf{\text{€}_{RIF} = (\text{€}_{RES} \times V_{RES}) + (\text{€}_{AC-AP} \times V_{AC}) + (\text{€}_{AC-AP} \times V_{AP});}$$

7. di approvare i seguenti le seguenti prescrizioni per il calcolo dell'imposta negli ambiti a destinazione produttiva:
 - per gli ambiti a destinazione industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettiva e direzionale quali le z.t.o. "D/1", "D/2", "D/3", "D/4", "D/5", "PL", "PE" e "PN" sono confermati i valori tabellari di cui alla precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 27/12/1999, valevoli per tutto il territorio comunale, indipendentemente dall'A.T.O. di appartenenza (vedi Tabelle 3A e 3B);
 - per gli ambiti produttivi identificati con il codice "Di – Zone produttive in area impropria" vengono confermati i valori definiti da deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 04/06/2013;
8. di stabilire le sottoelencate casistiche per le quali sono previste riduzioni nel calcolo del valore I.M.U. delle aree (Allegato 8):
 - agli ambiti soggetti a pianificazione attuativa non decaduti ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004 va applicata la riduzione del valore I.M.U. pari al 40%;
 - agli ambiti soggetti a pianificazione attuativa decaduti ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004 va applicata la riduzione del valore I.M.U. pari all'80%;
 - gli ambiti con "compatibilità in contrasto" indicati nella tavola "4D – Carte delle compatibilità del P.A.T. con il P.R.G. vigente" del P.A.T. sono esenti dal versamento dell'I.M.U.;
 - agli ambiti con "compatibilità condizionata" indicati nella tavola "4D – Carte delle compatibilità del P.A.T. con il P.R.G. vigente" del P.A.T. va applicata una riduzione del valore I.M.U. pari al 40%;
 - nell'ambito del "Bacino scolante della nuova rete di captazione e smaltimento delle acque meteoriche" come definito nella variante al P.I. per la frazione di Mugnai (approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 28/01/2015), considerato il divieto di edificazione sino alla completa delle opere di smaltimento delle acque meteoriche stesse, i terreni soggetti "compatibilità condizionata" ai sensi dell'art. 46 delle Norme Tecniche del P.A.T., ai fini I.M.U. sono soggetti ad una riduzione pari all'80% del valore I.M.U.;
 - gli ambiti compresi nelle z.t.o. "A", "BS", "CS", "CL" e "PL", con esclusione dei lotti per i quali è redatta una scheda di piano con indicato il volume edificabile assegnato al lotto stesso, sono considerati aree edificabili senza volumetria assegnata (sature) e pertanto sono esenti dal versamento dell'I.M.U.;
 - i terreni accatastati come Ente Urbano non sono considerati aree edificabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria anche se gli strumenti urbanistici vigenti prevedono per gli stessi una potenzialità edificatoria, salvo edificabilità di fatto;
 - gli "Ambiti di rigenerazione" e gli "Ambiti di riqualificazione" previsti nel Piano degli Interventi sono esenti dal versamento dell'I.M.U., in quanto da considerarsi saturi salvo edificabilità di fatto;

- i terreni ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale sono esenti dal versamento I.M.U., salvo edificabilità di fatto;
 - ai terreni ricadenti in fasce soggette a limitazioni determinate dalla presenza di vincoli (vincolo idraulico, fascia di rispetto degli elettrodotti, fascia di rispetto autostradale, fascia di rispetto ferroviario, ecc.) va applicata una riduzione del valore I.M.U. valutata d'ufficio sulla base delle effettive condizioni di edificabilità, con una percentuale di riduzione variabile dal 20 al 80%;
 - situazioni non previste dovute a modifiche normative o altro che comportano limitazione all'edificabilità consentita dallo strumento urbanistico vigente verranno valutate dall'Ufficio, su presentazione di perizie e/o relazioni tecniche acclaranti le effettive condizioni di edificabilità;
9. di approvare le modalità di calcolo dei valori aree edificabili del Comune di Feltre contenute nei seguenti elaborati grafici:
- Allegato 1: mappa del territorio comunale suddivisa in Aree Territoriali Omogenee (ATO) con indicazione dei relativi coefficienti da applicare al valore base delle aree a seconda delle diverse tipologie di terreno
 - Allegato 2: Tabella 1A – Ambiti residenziali con edificabilità a intervento diretto con indice fondiario;
 - Allegato 3: Tabella 1B – Ambiti residenziali con edificabilità a intervento diretto con volumetria assegnata al lotto;
 - Allegato 4: Tabella 2A – Ambiti residenziali con edificabilità soggetta a Piano Urbanistico Attuativo;
 - Allegato 5: Tabella 2B – Ambiti residenziali con edificabilità soggetta a Piano Urbanistico Attuativo;
 - Allegato 6: Tabella 3A – Ambiti produttivi variante al P.I. "Città di Feltre" o P.R.G. vigente;
 - Allegato 7: Tabella 3B – Ambiti produttivi varianti al P.I. per i centri frazionali;
 - Allegato 8: Tabella 4 – riduzioni determinate da limitazioni all'edificabilità delle aree rispetto a quanto consentito dallo strumento urbanistico vigente;
10. di stabilire la decorrenza di applicazione delle modalità sopra approvate dagli anni di imposta non ancora prescritti e non ancora accertati con notifica, se più favorevoli al contribuente;
11. di non procedere per gli anni interessati sino al 2023 compreso, visto lo statuto dei contribuenti (Legge n. 212/2000, art. 10), all'applicazione di sanzioni per eventuali minori od omessi pagamenti per la sola parte riguardante le aree che hanno variato in aumento la base imponibile o che sono divenute edificabili in seguito all'approvazione della variante al P.I. n. 29/2021;
12. di incaricare gli uffici preposti alla pubblicazione delle modalità e tabelle approvate sul sito istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
VIVIANA FUSARO

Il Segretario generale
MANUELA BASSANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Segretario generale
MANUELA BASSANI
